

# **TI\_GERICHTE 15.2024.44 vom 23. August 2024**

TI Tribunale d'appello, 2024-08-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2024.44](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.44)

FR: TI\_GERICHTE 15.2024.44 du 23 août 2024

IT: TI\_GERICHTE 15.2024.44 del 23 agosto 2024

## **Regeste**

Ricorso contro il precetto esecutivo e l'avviso di pignoramento. Ricorso complementare. Tempestività. Errata indicazione dell'indirizzo dell'escusso

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Nel ricorso, RI 1 lamenta che l'Ufficio non ha verificato la correttezza del suo indirizzo prima di emettere il precetto esecutivo e giudica l'esecuzione senza fondamento, per il motivo che "ha annullato" il contratto con la \_\_\_\_\_ (recte : l'PI 1) il 31 dicembre 2022. Per questi motivi, afferma che "non può accettare" né il precetto, né l'avviso di pignoramento. Nelle osservazioni del 25 aprile 2024, l'UE spiega che, a seguito della segnalazione del ricorrente, ha modificato il suo indirizzo nel suo sistema informatico e ricorda che nella procedura di ricorso non possono essere vagliate questioni di merito (cioè relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione).

### **E. 2.1**

Non è inutile precisare, per abbondanza, che per quanto concerne il precetto esecutivo il ricorso, oltre che irricevibile (sopra consid. 1.1), è anche infondato.

### **E. 2.1.1**

Il precetto esecutivo riporta infatti le indicazioni della domanda di esecuzione (art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF). In linea di massima, l'ufficio d'esecuzione non è tenuto a verificare la validità delle indicazioni contenute nella domanda d'esecuzione né può modificarle, tranne quando non sono chiare o complete oppure quando sa che sono false ( sentenza della CEF 15.2015.70 del 6 novembre 2015, consid. 3 ). Nella fattispecie, l'UE non aveva motivo di dubitare dell'indirizzo dell'escusso indicato dall'PI 1 e non era tenuto a verificarne l'esattezza (DTF 120 III 111 consid. 1/a). L'ha subito rettificato nel suo sistema informatico quando ha saputo dell'errore leggendo il ricorso e ha annullato le spese di notifica dell'atto tramite la polizia. L'operato dell'UE è pertanto ineccepibile. L'inesattezza non ha poi causato alcun pregiudizio ad RI 1, che a ricezione del precetto esecutivo notificatogli dalla polizia ha potuto prenderne conoscenza del contenuto, chiaro e completo, e volendolo avrebbe potuto interporre opposizione. Anche se il ricorso fosse stato tempestivo, la validità del precetto esecutivo sarebbe stata confermata nel merito.

### **E. 2.1.2**

L'esistenza, l'importo o la titolarità del credito posto in esecuzione sono questioni di merito, e come tali sottratte all'esame dell'ufficio d'esecuzione e dell'autorità di vigilanza (tra tante: sentenza della CEF 15.2023.112 del 23 febbraio 2024, consid. 3, e 15.2022.39 del 30 agosto 2022, consid. 4.1). La censura – di merito – secondo cui il precetto esecutivo

sarebbe privo di fondamento, perché RI 1, a suo dire, avrebbe “annullato” il contratto con l’PI 1 il 31 dicembre 2022, è irricevibile in questa sede. Va semmai fatta valere secondo la procedura prevista dal diritto delle assicurazioni sociali (v. sotto consid. 3.2).

## **E. 2.2**

Se l’escusso è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, ricevuta la domanda di continuazione, l’ufficio procede al pignoramento (art. 89 cpv. 2 LEF) previo apposito avviso (art. 90 LEF). È ciò che ha giustamente fatto l’UE nella fattispecie. Il ricorrente non invoca alcun motivo di annullamento dell’avviso di pignoramento se non la pretesa irregolarità e infondatezza del precetto esecutivo, censure già dichiarate irricevibili (sopra consid. 2.1). Tanto basta per respingere integralmente il ricorso nella misura della sua ricevibilità.

## **E. 3**

e 4) LPR, anche se tali indicazioni imprecise dovessero essere comprese come riferendosi a una carenza di motivazione. L’art. 17 cpv. 2 LEF è infatti un termine di legge che neppure l’UE può prorogare. D’altronde, il ricorso del 24 aprile 2024 conteneva una motivazione, che seppur sommaria soddisfaceva l’esigenza posta all’art.

### **E. 3.1**

Ad ogni modo, la doglianza relativa alla pretesa mancata informativa circa la possibilità d’interporre opposizione al precetto esecutivo andrebbe respinta anche nel merito, poiché, oltre che nella legge (art. 17 LEF), tale informazione figura esplicitamente sul precetto stesso (retro, in basso a sinistra). La legge non impone in più all’agente notificatore di comunicarla verbalmente al destinatario. Spetta a quest’ultimo leggere attentamente il precetto e se del caso informarsi delle conseguenze di un simile atto ufficiale presso l’agente notificatore, l’ufficio d’esecuzione o una persona di fiducia (sentenza della CEF 15.2018.33 del 20 aprile 2018).

### **E. 3.2**

Rimane, comunque sia, la facoltà per il ricorrente di chiedere all’assicuratore l’emanazione di una decisione scritta sui costi posti in esecuzione (art. 49 cpv. 1 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]) e, accessoriamente, la sospensione e/o l’annullamento dell’esecuzione in virtù dell’art. 85 a LEF (cfr. sentenza della CEF 15.2017.79 del 15 dicembre 2017 consid. 3.2; B angert in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 11e ad art. 85a LEF). 4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – RI 1, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – PI 1, Casella postale \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Faido. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente \_\_\_\_\_ Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

## **E. 7**

cpv. 3 lett. b LPR, sicché non giustificava alcuna sanatoria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.